

REGOLAMENTO (CE) N. 844/2004 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio ⁽²⁾, («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

La Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

A. PRODOTTO

Il prodotto interessato dall'eventuale elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («il prodotto interessato»), originari della Cina. Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione.

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), di norma dichiarati agli stessi codici del prodotto interessato originario della Cina.

B. MISURE IN VIGORE

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽⁴⁾.

C. MOTIVAZIONE

La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina vengono eluse mediante il trasbordo di tali tipi di meccanismi attraverso la Thailandia.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

Gli elementi di prova a disposizione sono i seguenti:

Dopo l'istituzione di misure sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina, si è verificata una sensibile modificazione della configurazione degli scambi che interessano le esportazioni dalla Cina e dalla Thailandia nella Comunità. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate sensibilmente, mentre le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina sono diminuite a seguito dell'istituzione delle misure. In apparenza, per tale cambiamento non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all'istituzione del dazio. Questo cambiamento della configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo attraverso la Thailandia di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina.

Le prove disponibili evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping vigenti sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina risultano indeboliti in termini di quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto interessato provenienti dalla Thailandia sembrano aver sostituito le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina.

La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Cina.

Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, attraverso la Thailandia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

D. PROCEDURA

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.